

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima €18,08

Categoria seconda €17,56

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3)

Categoria prima €6,03

Categoria seconda €5,85

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima €5,42

Categoria seconda €5,27

D) (abrogato con Delibera Consiglio Comunale del 26.02.1996, n.13)

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Categoria prima €1,81

Categoria seconda €1,76

F) (abrogato con Delibera Consiglio Comunale del 26.02.1996, n.13)

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.45 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per, la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni km lineare o frazione e per anno

Categoria prima €134,28

Categoria seconda €129,11

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti pubblici. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima €10,33

Categoria seconda €7,75

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima €30,99

Categoria seconda €25,82

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq:

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|-----------------|
| - Cat. 1 [^] | - al g.no/mq | €1,55 | in 24 miL.125 |
| - Cat. 2 [^] | - al g.no/mq | €1,03 | in 24 miL.83.33 |

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Fino a 14 giorni

- Categoria prima €1,55
- Categoria seconda €1,03

Oltre i 14 giorni

- Categoria prima €0,77
- Categoria seconda €0,52

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 66%):

- Categoria prima €0,53
- Categoria seconda €0,34

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono indicate alla lettera A)
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs.507/1993. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
 - a) Fino a 1 km lineare e di durata non superiore a 30gg.
 - Cat.1^ €5,68
 - Cat.2^ €5,16
 - b) oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30gg
 - Cat.1^ €8,52
 - Cat.2^ €7,75

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) Fino a 90 gg +30%
- b) Oltre 90gg e fino a 180gg +50%
- c) Di durata superiore a 180gg +100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le riduzioni per le occupazioni temporanee, previste dall'art.45 del D.to L.vo 507/93, possono essere cumulate fra loro. Dette riduzioni, ai sensi della L.549/95, non possono essere inferiori a L.150/mq e per giorno.